

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4323

(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

Istituzione dell'assegno di studio universitario

Seduta del 4 dicembre 1962

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente disegno di legge intende dare corso alle statuizioni contenute nell'articolo 34 della Costituzione della Repubblica, proponendosi di rendere effettivo il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, a percorrere il grado universitario degli studi, in coordinamento con altre provvidenze statali, che concorrono al medesimo fine; tali le borse di studio per gli alunni delle scuole secondarie ed artistiche, inferiori e superiori; tale il mantenimento dell'aggiunta di famiglia, per i figli studenti universitari, sino al ventesimo anno di età.

L'assegno di studio viene attribuito per concorso, secondo la norma costituzionale, e per un solo corso di laurea. L'ammontare dell'assegno è stato fissato in misura diversa a seconda che la famiglia dello studente risieda nella provincia nella quale ha sede l'Università, oppure in altre provincia, in

comune dal quale non si possa raggiungere quotidianamente la sede universitaria.

Le motivazioni sociali del provvedimento giustificano anche la norma, che consente di non calcolare l'assegno di studio universitario ai fini della dichiarazione unica dei redditi soggetti all'imposizione diretta e lo sottrae a qualsiasi tassa o imposta.

Sono ammessi al concorso gli studenti privi di mezzi, che abbiano dimostrato capacità e siano meritevoli. La legge definisce in modo oggettivo le predette condizioni, escludendo ogni valutazione discrezionale.

Privi di mezzi si intendono, pertanto, gli studenti, che appartengano a famiglia dotata di un reddito complessivo netto di ammontare precisamente definito, che non percepiscano stipendio o altra retribuzione fissa di qualsiasi natura e non fruiscono di altri assegni, borse di studio o posti gratuiti, concessi dallo Stato o da altri Enti

pubblici. L'indicazione del reddito fa riferimento a quello complessivo netto esente dall'imposta complementare, con un opportuno correttivo in relazione al numero dei figli a carico.

La capacità e il merito sono definiti in modo analogo, o che si tratti di studenti appena immatricolati, o di studenti in corso. Al fine di ottenere un equo criterio di valutazione aderente alla effettiva situazione scolastica nella quale si è trovato ciascuno studente e che è diversa da un istituto all'altro, da una facoltà all'altra, si fa riferimento alla votazione media generale, calcolata rispettivamente sulle votazioni conseguite dagli alunni promossi nei medesimi esami di Stato e sulle votazioni conseguite l'anno prima dagli studenti approvati nel corrispondente anno di corso. Si è però ritenuto che, per essere considerato meritevole, lo studente debba superare, sia pur di poco, la media generale.

Per il mantenimento dell'assegno sino alla fine del corso di laurea si esige naturalmente il permanere delle medesime condizioni di famiglia, che hanno permesso la ammissione al concorso e sono necessarie le condizioni di merito richieste nel concorso agli studenti degli anni successivi al primo. Si è ritenuto opportuno ammettere il mantenimento dell'assegno anche per quegli studenti, che durante gli studi universitari abbiano creduto di poter corrispondere meglio ai loro orientamenti, cambiando corso di laurea, ma senza soluzioni di continuità e senza ritardi negli esami.

Non hanno bisogno di particolare illustrazione le condizioni che impediscono la concessione dell'assegno: la distanza di oltre due anni tra il conseguimento del titolo di studio e la immatricolazione nell'Università, l'aver già frequentato un altro corso di laurea, l'essere incorsi in sanzioni disciplinari di particolare gravità.

Viene demandata naturalmente a un decreto ministeriale la disciplina delle operazioni necessarie per l'applicazione della legge, indicate nell'articolo 6, che ne fissa peraltro con precisione i criteri.

È sembrato infine che la portata dell'istituzione dell'assegno di studio possa acquistare

maggior valore, col rendere automatico l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse per gli studenti che, trovandosi nelle condizioni di famiglia indicate nell'articolo 3, abbiano conseguito i risultati di merito richiesti dalle leggi. D'altra parte apparirebbe in qualche modo restrittivo, rispetto ai fini che il provvedimento si propone di conseguire, mantenere il pagamento delle tasse, essendoci titolo per essere esonerati, a carico degli studenti che, in ragione delle condizioni familiari e di merito, abbiano ottenuto l'assegno di studio.

La copertura degli oneri derivanti dalla legge fa carico agli stanziamenti disposti dai provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965, dei quali così si dispone una più organica e sistematica utilizzazione. Una norma transitoria prevede che si proceda a un'applicazione graduale della legge: garantendo inizialmente il beneficio a tutti gli studenti del primo anno e gradualmente, di anno in anno, agli altri studenti; destinando, nell'attesa, per le consuete forme di assistenza a questi ultimi, le somme residue. In tal modo eventuali problemi di maggior onere finanziario si pongono soltanto nel terzo anno di applicazione della legge.

Mancano precise rilevazioni statistiche corrispondenti alle condizioni di bisogno e di merito che la legge richiede per il conseguimento dell'assegno di studio. I primi due anni di applicazione della legge permetteranno di verificare con esattezza la consistenza della popolazione scolastica alla quale toccherà il beneficio predisposto; è presumibile che la sua stessa esistenza faccia aumentare il numero degli studenti meritevoli che, pur essendo privi di mezzi, potranno frequentare l'Università, il che è quanto appunto la legge si propone di ottenere. Pertanto l'articolo 5 prevede che l'incremento delle somme occorrenti avvenga annualmente, dal 1963-64, in sede di stato di previsione della spesa.

Sono stati tenuti presenti i suggerimenti del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, in particolare per quanto riguarda la definizione dei criteri in base ai quali valutare il bisogno e il merito.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, è istituito, con decorrenza dell'anno accademico 1962-63, l'assegno di studio universitario.

L'assegno viene attribuito per concorso, limitatamente a un solo corso di laurea; non è cumulabile con stipendi e retribuzioni fisse di qualsiasi natura, nonché con altri assegni o borse di studio, o posti gratuiti in collegi o convitti, concessi dallo Stato, o da Enti pubblici.

L'ammontare dell'assegno di studio è fissato in lire 180.000 per gli studenti che appartengano a famiglia residente nella provincia ove ha sede l'Università, in lire 360.000 per gli altri, a meno che non possano raggiungere quotidianamente la sede universitaria; esso non viene calcolato ai fini della dichiarazione unica dei redditi e non è soggetto ad alcuna tassa o imposta.

ART. 2.

Sono ammessi al concorso gli studenti universitari appartenenti a famiglia che fruisce di un reddito complessivo netto non superiore a quello esente dall'imposta complementare, aumentato di un terzo per ogni figlio a carico oltre il primo. Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni, sino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri.

ART. 3.

Hanno titolo a ottenere l'assegno di studio:

a) gli studenti iscritti al primo anno di corso, che abbiano superato gli esami di maturità o abilitazione, in unica sessione o in due sessioni senza essere stati rimandati in alcuna prova, con una votazione media almeno uguale al voto medio generale aumentato di un decimo; il voto medio generale viene calcolato sulle votazioni degli studenti che abbiano superato gli esami nel medesimo anno, alle medesime condizioni, con la medesima Commissione;

b) gli studenti iscritti agli anni di corso successivi al primo, che abbiano adempiuto all'obbligo della frequenza ed abbiano supe-

rato, senza alcuna riprovazione, tutti gli esami previsti nel piano di studi da loro prescelto e approvato dal Consiglio di Facoltà, con una votazione media almeno uguale al voto medio generale aumentato di un dodicesimo; il voto medio generale viene calcolato sulle votazioni degli studenti, che abbiano superato, alle medesime condizioni, tutti gli esami dell'anno di corso corrispondente nel precedente anno accademico.

L'assegno di studio viene confermato sino all'ultimo anno di corso compreso, sempre che permangano le condizioni di famiglia di cui nel precedente articolo 2, e siano osservate dallo studente le condizioni stabilite nella lettera *b*) del comma precedente.

L'assegno di studio viene confermato anche nel caso di passaggio da uno ad altro corso di laurea, purché esso avvenga senza soluzione di continuità, e restino osservate le altre condizioni stabilite nel comma precedente.

ART. 4.

L'assegno di studio non può essere ottenuto:

dagli studenti del primo anno, qualora tra il conseguimento della maturità o abilitazione e l'iscrizione al corso universitario siano passati più di due anni;

dagli altri, qualora lo studente si trovi fuori corso.

L'assegno di studio non può essere inoltre ottenuto né confermato per l'anno successivo qualora lo studente universitario sia incorso od incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione; la revoca del beneficio è immediata e permane sino al termine degli studi qualora a carico dello studente sia stata applicata l'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni d'esame.

ART. 5.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'assegno di studio, previsto con la presente legge, si provvede con le somme di cui all'articolo 39, dei commi primo e quarto, della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Sono destinate pertanto agli assegni di studio: la parte del contributo ordinario dello Stato devoluto per legge all'Opera universitaria e le somme stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'assistenza universitaria, detratta la parte destinata per legge a borse di studio per giovani laureati.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964, le somme già destinate a contributi statali a favore delle Opere universitarie e quelle di cui al quarto comma dell'articolo 39 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in apposito capitolo; il loro ammontare è determinato annualmente, secondo il fabbisogno relativo al numero degli assegni di studio preventivati.

ART. 6.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, ripartisce annualmente le somme di cui all'articolo 5 tra i singoli Atenei, in corrispondenza al numero degli studenti in condizioni di ottenere l'assegno di studio.

Il medesimo decreto, di cui al precedente comma, disciplina le modalità per l'accertamento delle condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, per la corresponsione dell'assegno che, di regola, dev'essere in servizi e per la redistribuzione delle somme in relazione ai fabbisogni dei singoli Atenei.

L'amministrazione delle somme assegnate è demandata all'Opera universitaria di ciascun Ateneo.

ART. 7.

A partire dall'anno accademico 1963-64, gli studenti, che si trovino nelle condizioni di famiglia indicate nell'articolo 3 della presente legge, sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi d'ogni genere, sempreché abbiano superato gli esami secondo le modalità e conseguendo le votazioni prescritte dalle relative norme di legge.

ART. 8.

Nell'esercizio finanziario 1962-63, la somma di cui al primo comma dell'articolo 39 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, viene interamente destinata agli studenti del primo corso, di cui al precedente articolo 3, lettera a); qualora essa non sia sufficiente per tutti, l'integrazione avviene a carico della somma stanziata nel terzo comma del medesimo articolo 39.

Nel medesimo esercizio finanziario, la somma residua viene utilizzata per le consuete forme di assistenza agli altri studenti.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964, in correlazione col passaggio ai successivi anni di corso degli studenti di cui al

primo comma, l'assegno di studio viene attribuito, con progressione annuale, anche a tutti gli studenti di ciascun anno successivo al primo, di cui al precedente articolo 3, lettera *b*).

ART. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.